

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2104 DELLA COMMISSIONE**del 19 agosto 2021****che stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del portale web ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 49, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/817, unitamente al regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione.
- (2) Tale quadro consta di una serie di componenti dell'interoperabilità che comportano il trattamento di una quantità considerevole di dati personali sensibili. È importante che le persone i cui dati sono trattati per mezzo di tali componenti possano esercitare in maniera efficace i propri diritti, in qualità di interessati, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679 ⁽³⁾, dalla direttiva (UE) 2016/680 ⁽⁴⁾ e dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) Per facilitare l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali, il regolamento (UE) 2019/817 prevede l'istituzione di un portale web.
- (4) Tale portale web dovrebbe consentire alle persone i cui dati sono trattati nel rilevatore di identità multiple e che sono state informate della presenza di un collegamento rosso o bianco di estrarre le informazioni di contatto dell'autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse.
- (5) Per facilitare la comunicazione tra l'utente del portale e l'autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse, il portale web dovrebbe comprendere un modello di posta elettronica disponibile nelle lingue indicate nel presente regolamento. Inoltre dovrebbe prevedere la possibilità di scegliere le lingue da utilizzare per la risposta.

⁽¹⁾ GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

